



# CITTA' di MILAZZO

PROVINCIA DI MESSINA  
4° Settore – Ambiente e Territorio

2° Servizio – Politica del Territorio

ORDINANZA N° 3 del 15/01/2018

## ORDINANZA DI INGIUNZIONE A DEMOLIRE

### IL DIRIGENTE

VISTA la relazione tecnica di sopralluogo del 28/06/2017 redatta dal tecnico comunale dalla quale risulta che “a seguito di specifica richiesta del Corpo di Polizia Locale, in data 30 maggio 2017 alle ore 11,40 circa e in data 6 giugno 2017 alle ore 10,20 circa, il sottoscritto geom. .... tecnico comunale, assegnato al 4° Settore – Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici – 6° Servizio – Politica del Territorio, unitamente all’Assistente Capo di Polizia Locale ....., si sono recati nel fabbricato ad una elevazione fuori terra sito in Via ..... In relazione all’attività di servizio in corso e alla presenza del Sig....., nella qualità di proprietario, e dell’arch. ...., nella qualità di tecnico di fiducia.

Si premette che:

- con istanza di condono edilizio presentata in data 22 novembre 2004 registrata al prot. n.ri 51116/11675, n° pratica in sanatoria n° 8416, ai sensi e per gli effetti della Legge n° 326/03 il Sig. ...., con codice fiscale ....., ha chiesto il rilascio di concessione edilizia in sanatoria per la realizzazione di due corpi di fabbrica per civile abitazione ad una elevazione fuori terra, siti in Via .....
- Con Ordinanza n° 98 del 30 giugno 2008 è stato disposto il non farsi luogo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria richiesta, ai sensi della legge 326/03, dalla ditta .....
- Che avverso la predetta ordinanza il Sig. ...., ha presentato Ricorso Straordinario al presidente della Regione Sicilia depositato presso questo Ente in data 16 ottobre 2008;
- Che con Ordinanza n° 35 del 10 marzo 2015 è stato disposto l’annullamento dell’ordinanza n° 98 del 30 giugno 2008 stante che con nota prot. 19537 del 01 ottobre 2014 acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 07 ottobre 2014 al n° 5427, l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha comunicato che con Decreto Presidenziale n° 19 del 21 febbraio 2013, emesso a seguito del parere del C.G.A. a sezioni riunite n° 239/11 del 19 febbraio 2013, il Ricorso Straordinario proposto dal Sig. .... è stato accolto;
- con Certificato di Idoneità Sismica ai sensi del D.L. 269/2003 convertito con Legge n° 326 del 24 novembre 2003, comma 4, dell’art. 4 della Legge 13 marzo 1988 n° 68, del D.M. 19 gennaio 1996 e della Legge 1086/71 art. 7 l’arch. .... certifica che “i corpi di fabbrica sono conformi alla normativa sismica vigente sia per quanto riguarda la struttura che per l’altezza in funzione alla larghezza stradale, e che gli stessi fabbricati possono essere definiti stabili e simicamente idonei in tutte le loro parti, sotto tutte le azioni che su di loro devono considerarsi indotte dalle vigenti leggi per ogni fine di resistenza e agibilità”;
- con Soprintendenziale prot. 4610/7328 del 28 giugno 2016 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha dichiarato la compatibilità e rilascia il nulla-osta alla concessione in sanatoria;
- la pratica si trova in corso di istruttoria;

Dal sopralluogo odierno e sulla scorta degli elaborati progettuali allegati alla Soprintendenza prot. 4610/7328 del 28 giugno 2016 è emerso che in assenza di permesso di costruire sono state eseguite le seguenti opere:

A. demolizione di una tettoia in legno facente parte del "CORPO A" e costruzione sulla stessa area di una nuova struttura a falda sipovente, costituita da n° 6 montanti in c.a. delle dimensioni di cm. 40x40 sui quali sono poste delle travi in legno delle dimensioni di circa cm. 25x20 e soprastanti arcarecci anch'essi in legno delle dimensioni di circa cm. 16x8 sui quali è posizionato un tavolato ed il manto di copertura in tegole. Tale struttura è delimitata da un lato dal corpo di fabbrica esistente e da un altro dal muro di confine, mentre risultano aperti gli altri due lati. Le dimensioni della struttura sono di circa mq. 38,77 (ml. 8,25x4,70) con altezza alla gronda di circa ml. 2,90 ed al colmo di circa ml. 3,40 per un volume di mc. 122,12;

B. realizzazione di una tettoia avente struttura costituita da montanti e traversi in ferro scatolare delle dimensioni di cm. 8x4 sulla quale è posta la copertura a falda spiovente realizzata in coibentato. Le dimensioni della struttura sono di circa mq. 31,50 (ml. 17,50x1,80) con altezza alla gronda di ml. 2,30 ed alla gronda di ml. 2,40.

Il corpo di fabbrica di cui al punto 1) è identificato catastalmente al foglio di mappa n° 14, particella ....., mentre la tettoia di cui al punto 2) è identificata al foglio di mappa n° 14, particella ....., ed entrambi ricadono nel vigente P.R.G. in zona CT1.

Le opere di cui sopra non appaiano di recente realizzazione, dal tipo di materiali usati per la realizzazione e dall'usura del tempo, si possono fare risalire a oltre 5 anni fa e al tal proposito il Sig. .... dichiara che le opere sono state realizzate all'incirca nell'anno 2010.

Le opere di cui ai punti 1) e 2) costituiscono violazione alla legge 17 agosto 1942 n° 1150, alla legge 6 agosto 1967 n° 765, alla legge 2 febbraio 1974 n° 64, alla legge 28 gennaio 1977 n° 10 e al D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. come recepito in Sicilia con L.R. n° 16 del 10 agosto 2016 e al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42.

Gli altri manufatti facenti parte del "CORPO A" e del "CORPO B" risultano completi e rifiniti in ogni loro parte e le opere sono conformi agli elaborati progettuali approvati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, tranne che per l'errata rappresentazione grafica negli elaborati progettuali dell'orientamento della falda di copertura del locale magazzino del "CORPO B" così come si evince anche dalla documentazione fotografica allegata all'istanza di condono edilizio del 22 novembre 2004.

A tal proposito nel corso del sopralluogo l'arch. .... nella qualità di incaricato alla redazione del progetto in sanatoria dichiara che *"la rappresentazione grafica della copertura del magazzino facente parte del "CORPO B" è stata erroneamente riportata in quanto la pendenza è in direzione nord-sud e non in direzione est-ovest come sui luoghi"*.

Dalle risultanze del sopralluogo non è stato possibile accertare l'epoca di ultimazione dei lavori oggetto dell'istanza di condono edilizio.

Dalla stessa istanza di condono edilizio presentata 22 novembre 2004 registrata al prot. n.ri 51116/11675, n° pratica in sanatoria n° 8416, ai sensi e per gli effetti della Legge n° 326/03, risulta che i lavori abusivamente realizzati sono stati ultimati in data 28 febbraio 2003.

Ai sensi dell'art. 32 comma 25 della Legge 24 novembre 2003, n° 32, erano suscettibili al rilascio di concessione edilizia in sanatoria le opere ultimate entro il 31 marzo 2003".

**VISTO** il verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche del 18/08/2017 redatto dal corpo di Polizia Locale ed acquisito da questo Ufficio a mezzo pec in data 27/11/2017 con nota n.302 dal quale risulta che "Il giorno 18 Agosto 2017 alle ore 12.30, presso i locali del Comando di P.L. in intestazione, la sottoscritta Agenti di P.G. appartenente al Comando di P.L. di Milazzo, Ass. Capo di P.L. .... ha elevato il presente verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche a carico del Sig. ...., nella qualità di proprietario del fabbricato sito in via ....., identificato in catasto al fg. 14 part. ...., poiché all'esito della relazione tecnica redatta dal tecnico comunale Geom. .... in data 28.06.2017, ha dichiarato quanto segue:



- con istanza di condono edilizio presentata in data 22 novembre 2004 registrata al prot. n.ri 51116/11675, n° pratica in sanatoria n° 8416, ai sensi e per gli effetti della Legge n° 326/03 il Sig. ...., ha chiesto il rilascio di concessione edilizia in sanatoria per la realizzazione di due corpi di fabbrica per civile abitazione ad una elevazione fuori terra, siti in .....
- Con Ordinanza n° 98 del 30 giugno 2008 è stato disposto il non farsi luogo al rilascio della concessione edilizia in sanatoria richiesta, ai sensi della legge 326/03, dalla ditta.....;
- Che avverso la predetta ordinanza il Sig. ...., ha presentato Ricorso Straordinario al presidente della Regione Sicilia depositato presso questo Ente in data 16 ottobre 2008;
- Che con Ordinanza n° 35 del 10 marzo 2015 è stato disposto l'annullamento dell'ordinanza n° 98 del 30 giugno 2008 stante che con nota prot. 19537 del 01 ottobre 2014 acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 07 ottobre 2014 al n° 5427, l'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha comunicato che con Decreto Presidenziale n° 19 del 21 febbraio 2013, emesso a seguito del parere del C.G.A. a sezioni riunite n° 239/11 del 19 febbraio 2013, il Ricorso Straordinario proposto dal Sig. .... è stato accolto;
- con Certificato di Idoneità Sismica ai sensi del D.L. 269/2003 convertito con Legge n° 326 del 24 novembre 2003, comma 4, dell'art. 4 della Legge 13 marzo 1988 n° 68, del D.M. 19 gennaio 1996 e della Legge 1086/71 art. 7 l'arch. .... certifica che *"i corpi di fabbrica sono conformi alla normativa sismica vigente sia per quanto riguarda la struttura che per l'altezza in funzione alla larghezza stradale, e che gli stessi fabbricati possono essere definiti stabili e simicamente idonei in tutte le loro parti, sotto tutte le azioni che su di loro devono considerarsi indotte dalle vigenti leggi per ogni fine di resistenza e agibilità"*;
- con Soprintendenziale prot. 4610/7328 del 28 giugno 2016 la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina ha dichiarato la compatibilità e rilascia il nulla-osta alla concessione in sanatoria;
- la pratica si trova in corso di istruttoria;

Dal sopralluogo odierno e sulla scorta degli elaborati progettuali allegati alla Soprintendenziale prot. 4610/7328 del 28 giugno 2016 è emerso che in assenza di permesso di costruire sono state eseguite le seguenti opere:

C. demolizione di una tettoia in legno facente parte del "CORPO A" e costruzione sulla stessa area di una nuova struttura a falda sipovente, costituita da n° 6 montanti in c.a. delle dimensioni di cm. 40x40 sui quali sono poste delle travi in legno delle dimensioni di circa cm. 25x20 e soprastanti arcarecci anch'essi in legno delle dimensioni di circa cm. 16x8 sui quali è posizionato un tavolato ed il manto di copertura in tegole. Tale struttura è delimitata da un lato dal corpo di fabbrica esistente e da un altro dal muro di confine, mentre risultano aperti gli altri due lati. Le dimensioni della struttura sono di circa mq. 38,77 (ml. 8,25x4,70) con altezza alla gronda di circa ml. 2,90 ed al colmo di circa ml. 3,40 per un volume di mc. 122,12;

D. realizzazione di una tettoia avente struttura costituita da montanti e traversi in ferro scatolare delle dimensioni di cm. 8x4 sulla quale è posta la copertura a falda spiovente realizzata in coibentato. Le dimensioni della struttura sono di circa mq. 31,50 (ml. 17,50x1,80) con altezza alla gronda di ml. 2,30 ed alla gronda di ml. 2,40.

Il corpo di fabbrica di cui al punto 1) è identificato catastalmente al foglio di mappa n° 14, particella ....., mentre la tettoia di cui al punto 2) è identificata al foglio di mappa n° 14, particella ....., ed entrambi ricadono nel vigente P.R.G. in zona CT1.

Le opere di cui sopra non appaiono di recente realizzazione, dal tipo di materiali usati per la realizzazione e dall'usura del tempo, si possono fare risalire a oltre 5 anni fa e al tal proposito il Sig. .... dichiara che le opere sono state realizzate all'incirca nell'anno 2010.

Le opere di cui ai punti 1) e 2) costituiscono violazione alla legge 17 agosto 1942 n° 1150, alla legge 6 agosto 1967 n° 765, alla legge 2 febbraio 1974 n° 64, alla legge 28 gennaio 1977 n° 10 e al D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. come recepito in Sicilia con L.R. n° 16 del 10 agosto 2016 e al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n° 42.



Gli altri manufatti facenti parte del "CORPO A" e del "CORPO B" risultano completi e rifiniti in ogni loro parte e le opere sono conformi agli elaborati progettuali approvati dalla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, tranne che per l'errata rappresentazione grafica negli elaborati progettuali dell'orientamento della falda di copertura del locale magazzino del "CORPO B" così come si evince anche dalla documentazione fotografica allegata all'istanza di condono edilizio del 22 novembre 2004.

A tal proposito nel corso del sopralluogo l'arch. .... nella qualità di incaricato alla redazione del progetto in sanatoria dichiara che "la rappresentazione grafica della copertura del magazzino facente parte del "CORPO B" è stata erroneamente riportata in quanto la pendenza è in direzione nord-sud e non in direzione est-ovest come sui luoghi".

Dalle risultanze del sopralluogo non è stato possibile accertare l'epoca di ultimazione dei lavori oggetto dell'istanza di condono edilizio.

Dalla stessa istanza di condono edilizio presentata 22 novembre 2004 registrata al prot. n.ri 51116/11675, n° pratica in sanatoria n° 8416, ai sensi e per gli effetti della Legge n° 326/03, risulta che i lavori abusivamente realizzati sono stati ultimati in data 28 febbraio 2003.

Ai sensi dell'art. 32 comma 25 della Legge 24 novembre 2003, n° 32, erano suscettibili al rilascio di concessione edilizia in sanatoria le opere ultimate entro il 31 marzo 2003".

**RILEVATO** che per l'esecuzione delle opere descritte nel sopra riportato verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche, ove assentibili e non in contrasto con le norme tecniche di attuazione del P.R.G., era necessario il preventivo rilascio di permesso di costruire da parte di questo Comune;

**ACCERTATO** che agli atti di questo Ufficio non risulta che, per i lavori di che trattasi, sia stato chiesto ed ottenuto permesso di costruire, per cui gli stessi sono da ritenersi abusivamente intrapresi e realizzati;

**CONSIDERATO** che quanto sopra costituisce violazione al vigente Regolamento Edilizio Comunale, alla legge 17 agosto 1942 n.°1150, alla legge 6 agosto 1967 n.°765, alla legge 2 febbraio 1974 n.°64, alla legge 28 gennaio 1977 n.°10, al D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i. come recepito in Sicilia con L.R. N° 16 del 10 agosto 2016 e al D.L.vo del 22 gennaio 2004 n.42;

**RITENUTO** di dover, pertanto, adottare i provvedimenti atti al ripristino dell'ordine leso e, conseguentemente, di dover ingiungere la demolizione delle opere abusivamente realizzate;

**VISTO** il vigente Regolamento Edilizio comunale;

**VISTA** la legge 17 agosto 1942 n.1150;

**VISTA** la legge 6 agosto 1967 n.765;

**VISTA** la L.2/2/1974 n.64;

**VISTA** la legge 28 gennaio 1977 n.10;

**VISTO** il D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

**VISTO** il D. Leg.vo n°42 del 22/01/2004;

**VISTA** la L. 8/6/1990, n. 142, recepita con modifiche dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

**VISTA** la L.R. 7/9/1998, n. 23;

## INGIUNGE

Al Sig.....  
....., nella qualità di proprietario, di demolire, entro NOVANTA GIORNI dalla notifica del presente provvedimento, le tettoie realizzate abusivamente in assenza di permesso di costruire in via ....., meglio descritte, specificate e quantificate nel sopra riportato verbale di violazioni edilizie ed urbanistiche del 18/08/2017.

Dell'avvenuto adempimento dovrà essere data tempestiva comunicazione a questo Settore al fine di consentire l'accertamento di ottemperanza alla presente ingiunzione.



## AVVERTE

Il Sig..... che:

a) potrà essere avanzata istanza in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. come recepito in Sicilia con L.R. n.16 del 10/08/2016 in caso di presenza dei requisiti previsti dalla stessa norma;

b) - ai sensi dell'art.31 – comma 3° del D.P.R. 380/2001” *Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'in- giunzione , il bene e l'area di sedime , nonché quella necessaria , secondo le vigenti prescrizioni ur- banistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuita- mente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita”*

- ai sensi dell'art.31 – comma 4 bis del D.P.R. 380/2001 nel caso di inottemperanza sarà irroga- ta “una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti”secondo i criteri e le modalità fissati con Determina Dirigenziale n.190/4° Settore del 30/05/2016.

c) avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR di Catania ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nei termini e nelle forme fissate dalla legge.

## DISPONE

a) la notifica del presente provvedimento al Sig..... s.m.g.

b) che il Responsabile del Procedimento provveda all'inoltro di copie:


- al Sig. Procuratore della Repubblica del Tribunale di Barcellona P.G.;
- all'Agenzia delle Entrate di Milazzo;
- alla Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Messina;
- all'Ufficio del Genio Civile di Messina;
- al Sindaco per conoscenza e per l'eventuale controllo attivo sull'andamento della gestione e dei relativi atti gestionali.
- All'Ufficio Messi Notificatori per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente on-line.

c) che copia del presente provvedimento munita della relata di notifica venga trasmessa al “Corpo di Polizia Locale” perché, alla scadenza del termine assegnato, disponga i necessari accertamenti unitamente a personale tecnico di questo Settore al fine di verificare l'avvenuta osservanza o meno del presente provvedimento redigendo apposito verbale;

Dalla Residenza Municipale, li

Il Responsabile del Procedimento

Agata Magliarditi



Il Dirigente

Ing. Tommaso La Malfa

